

OSSERVATORIO SULLE RIFORME DEL PROCESSO CIVILE: Trib.Lanciano, ordinanza 26 luglio 2002, sull'irreclamabilità del provvedimento di revoca del sequestro conservativo *ex art. 684 c.p.c.*

TRIBUNALE LANCIANO, 26 luglio 2002 (ordinanza), CARABBA *Presidente* – MONTEFERRANTE *Relatore* – Capuzzi Anna Maria (avv. Minutolo) – Costruzioni Carmine Caporella e figli (avv. Conicella).

**Provvedimenti cautelari – Provvedimento di revoca del sequestro conservativo *ex art.684 c.p.c.* – Reclamo – Inammissibilità (C.p.c., artt.669 *terdecies*, 684).**

*E' inammissibile il reclamo nei confronti del provvedimento di revoca del sequestro conservativo pronunciato ai sensi dell'art.684 c.p.c. (1)*

**La reclamabilità del provvedimento che pronuncia sull'istanza di revoca del sequestro conservativo *ex art.684 c.p.c.* : oscillazioni giurisprudenziali e aspetti problematici**

**SOMMARIO:** 1. Il caso deciso dal provvedimento annotato. – 2. Le modalità di prestazione della cauzione di cui all'art.684 c.p.c., anche con garanzia fideiussoria. – 3. Gli effetti della revoca *ex art.684 c.p.c.* e il giudizio di convalida. – 4. La revoca del sequestro *ex art.684 c.p.c.* e la sua reclamabilità dopo la L.353/90 nelle opinioni della dottrina e della giurisprudenza successive alla L.353/90. – 5. La nostra opinione: rinuncia alla ricostruzione unitaria dell'istituto della revoca del sequestro conservativo *ex art.684 c.p.c.* – 6. La reclamabilità del provvedimento che pronuncia sull'istanza *ex art.684 c.p.c.* – 7. Sul maggior beneficio per il debitore del reclamo contro il provvedimento *ex art.684 c.p.c.* – 8. I rapporti tra il reclamo contro la concessione della misura cautelare e il subprocedimento *ex art.684 c.p.c.* – 9. Considerazioni valutative finali sulla decisione annotata.

1. Il caso deciso dal provvedimento annotato

Come noto, l'art. 684 c.p.c. consente al debitore di ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.

Nella fattispecie qui commentata, il Tribunale di Lanciano non descrive il diritto sostanziale cautelato dal sequestro conservativo, né accenna alla posizione delle parti in causa; si limita a precisare che un sequestro conservativo era stato revocato a seguito di prestazione di cauzione con polizza fideiussoria per l'importo di lire 40.000.000, e che nei confronti di tale provvedimento di revoca era stato proposto reclamo (non si chiarisce se dal sequestrante o dal sequestrato, né si fa cenno alle conclusioni del ricorso per reclamo).

L'intera motivazione dell'ordinanza si sviluppa *in iure* ed esamina la questione della reclamabilità del provvedimento che concede la revoca del sequestro conservativo ai sensi dell'art.684 c.p.c.

Nell'escluderla, non si dà peso al dato letterale di tale disposizione, che definisce “non impugnabile” l'ordinanza che pronuncia sull'istanza di revoca del sequestro conservativo proposta ai sensi di tale norma, poiché si reputa che la (non abrogata) inimpugnabilità

dell'ordinanza dipenda da un "probabile difetto di coordinamento con la sopravvenuta normativa introdotta dalla novella del 1990"<sup>1</sup>.

Il tribunale ritiene, invece, che il provvedimento di revoca del sequestro *ex art.684 c.p.c.* non sia reclamabile, perché non lo considera riconducibile ad una delle ipotesi per le quali la legge consente la proposizione del reclamo.

In particolare, secondo il giudice del reclamo tale provvedimento:

- non può qualificarsi come provvedimento di concessione o di diniego della misura cautelare, perché, tutt'al contrario, l'esistenza e l'efficacia di quest'ultima ne costituiscono il presupposto;
- non può assimilarsi all'omonimo provvedimento emanabile ai sensi dell'art. 669 *decies* c.p.c. (questo sì, reclamabile) per la diversa natura delle due ipotesi di revoca: quella *ex art. 669 decies* c.p.c. essendo condizionata al sopraggiungere di un mutamento delle circostanze, mentre quella *ex art.684 c.p.c.* prevedendo il semplice mutamento dell'oggetto del sequestro, *rebus sic stantibus*, inalterata restando la vigenza della misura cautelare (così come si verifica, in altro ambito processuale, con l'istituto della conversione del pignoramento).

Si completa la motivazione osservando che non può configurarsi la prestazione della cauzione come un "mutamento delle circostanze" *ex art.669 decies* c.p.c., perché in tal caso la legge impone al giudice una nuova valutazione di fatto e di diritto sulla permanenza dei presupposti per la concessione della misura disposta, mentre il giudice investito dell'istanza di revoca *ex art. 684 c.p.c.* limita il suo sindacato alla sola congruità della garanzia "in ragione al valore delle cose sequestrate".

## 2. Le modalità di prestazione della cauzione di cui all'art.684 c.p.c., anche con garanzia fideiussoria

Sia la natura della revoca del sequestro conservativo *ex art. 684 c.p.c.*, sia gli effetti che ne conseguono sono stati discussi in dottrina e giurisprudenza, specie nella vigenza della disciplina antecedente la L.353/90, quando alla concessione di tale misura cautelare seguiva il giudizio di convalida.

Al riguardo, occorre premettere che l'art.684 c.p.c. non specifica alcunché in ordine alle caratteristiche della cauzione richiesta, limitandosi a riservare al giudice la valutazione della sua idoneità, ragguagliata da un lato all'"ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e (al)le spese", e, dall'altro, al "valore delle cose sequestrate".

Più in generale, l'art.86 disp. att. c.p.c. impone che la cauzione sia prestata "in denaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari", a meno che il giudice disponga diversamente, ai sensi dell'art.119 c.p.c., avvalendosi del potere di "indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire".

In tale contesto normativo, pacifica essendo la possibilità per il debitore di richiedere di sostituire ai beni sequestrati una somma di denaro, nella pratica è sorto il problema dell'ammissibilità o meno della cauzione prestata in altre forme, ad esempio per il tramite di una fideiussione, bancaria o assicurativa.

Pur con qualche contrasto<sup>2</sup>, la giurisprudenza generalmente ha consentito al debitore di richiedere la revoca del sequestro conservativo ai sensi dell'art.684 c.p.c. offrendo una

---

<sup>1</sup> Nonostante il disposto dell'art.177 c.p.c., che dalla non impugnabilità dell'ordinanza fa discendere la sua irrevocabilità e immodificabilità ad opera dello stesso giudice, la giurisprudenza l'ha ritenuta revocabile, evidenziandone la natura ordinatoria: cfr. Cass., 8 agosto 1979, n.4574, in *Rep. Foro It.*, 1979, voce <<Sequestro conservativo>>, n. 24.

garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, per l'ammontare deciso dal giudice<sup>3</sup>: sul piano letterale si osserva, in proposito, che tale norma subordina la revoca della misura cautelare non al versamento di una somma di denaro, ma alla prestazione di una cauzione "idonea", determinabile anche ai sensi dell'art. 119 c.p.c.; inoltre, sotto il profilo logico, si sottolinea come una garanzia fideiussoria possa evitare l'intrinseca lesività del sequestro conservativo per il debitore, specie se imprenditore, senza pregiudizio della posizione del creditore, che risulta ugualmente garantita<sup>4</sup>.

### 3. Gli effetti della revoca ex art.684 c.p.c. e il giudizio di convalida

Nell'esaminare le varie opinioni sulla natura e sugli effetti della revoca del sequestro conservativo, non si può prescindere dalla considerazione delle diverse modalità di prestazione della cauzione prevista dall'art.684 c.p.c.

Secondo un primo orientamento, la concessione del provvedimento di cui all'art.684 c.p.c. va assimilata alla conversione del pignoramento<sup>5</sup> e non determina una revoca in senso tecnico del sequestro conservativo, ma si limita a mutarne l'oggetto<sup>6</sup>, liberando le cose sequestrate dal vincolo di indisponibilità e ponendo un vincolo di eguale misura e identica funzione sulle somme depositate come cauzione dal debitore<sup>7</sup>; il giudizio di convalida non si estingue e mantiene la sua funzione, seppur riferita ad un differente oggetto<sup>8</sup>.

---

<sup>2</sup> Per la negazione della possibilità di prestare ai sensi dell'art. 684 c.p.c. una cauzione in forma fideiussoria, motivata apoditticamente, con la sola osservazione che "la fideiussione non soddisfa le finalità previste dall'art.684 c.p.c.", cfr. Trib. Palermo, 9 dicembre 1992, in *Riv. Dir. Proc.*, 1993, 918, con nota di ZIINO, *Revoca del sequestro ex art.684 c.p.c. e disciplina transitoria della legge 477/92*.

<sup>3</sup> In tal senso, cfr. Trib. Ravenna, 26 maggio 2000, in *Dir. Marittimo*, 2001, 772 che ravvisa l'idoneità nella fideiussione a fungere da cauzione per la revoca del sequestro conservativo di una nave nella previsione del pagamento del debito in base a sentenza di condanna del proprietario ovvero a sentenza che accerta la sua responsabilità in virtù di un privilegio sulla nave o di altro titolo; Trib. Livorno, 27 agosto 1993, *ivi*, 1994, 214; Trib. Trapani, 8 aprile 1992, in *Riv. Dir. Proc.*, 1993, 918, con nota di ZIINO, *Revoca del sequestro ex art.684 c.p.c. e disciplina transitoria della legge 477/92*; Trib. Napoli, 22 febbraio 1985, in *Dir. Giur.*, 1986, 192, con nota di OLIVIERI (fattispecie nella quale la fideiussione offerta dal sequestrato era stata accettata dal sequestrante); Trib. Brindisi, 8 aprile 1991, in *Dir. Marittimo*, 1993, 1066; Trib. Genova, 15 ottobre 1988, *ivi*, 1990, 122; Trib. Brindisi, 14 dicembre 1987, *ivi*, 1988, 833; Trib. Napoli, 19 marzo 1983, *ivi*, 1985, 65; Trib. Savona, 26 marzo 1981, *ivi*, 1981, 390; Trib. Genova, 12 aprile 1979, *ivi*, 1979, 585; Trib. Venezia, 19 settembre 1973, *ivi*, 1974, 361.

<sup>4</sup> Cfr. Trib. Trapani, 8 aprile 1992, cit., 930 s., in motivazione.

<sup>5</sup> Cfr. ZUMPANO, <<Sequestro>>, voce dell'Enciclopedia del diritto, Varese, 1990, XLII, 132.

<sup>6</sup> Cfr. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, Roma, 1956, 162; CALVOSA, *Il processo cautelare*, Torino, 1970, 693.

<sup>7</sup> Cfr. Cass., 3 settembre 1999, n.9291 in *Rep. Foro It.*, 1999, voce <<Sequestro conservativo>>, n.66, che evidenzia come l'accoglimento dell'istanza di revoca ex art.684 c.p.c. determini "la conversione del sequestro in deposito cauzionale", senza che vengano meno le incombenze processuali ex artt.675 e 680 (ora abrogato) c.p.c. successive alla concessione del sequestro; Id., 18 gennaio 1995, n.520, *ivi*, 1995, voce cit., n.65; Id., 31 maggio 1988, n.3705, *ivi*, 1988, voce cit., n.59; Id., 18 febbraio 1986, *ivi*, voce cit., n.40.

<sup>8</sup> Cfr. SCARDACCIONE, *Qualche appunto ancora sull'art. 684 c.p.c.*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1979, 496; SCAGLIONI-VELLANI, *Il sequestro nel processo civile*, Milano, 1969, 95 e 393; in senso conforme, in giurisprudenza, per due fattispecie nelle quali la cauzione era stata prestata con deposito di un libretto bancario, cfr. Trib. Ancona, 2 giugno 1992, in *Dir. Marittimo*, 1994, 194, nonché Trib. Genova, 13 gennaio 1990, *ivi*, 1991, 408, con nota di BERLINGIERI; per la stessa affermazione, in un caso in cui il provvedimento giudiziale non specifica la modalità di prestazione della cauzione da parte del debitore, cfr. Trib. Napoli, 22 giugno 1954, in *Riv. Dir. Proc.*, 1955, II, 301, con nota adesiva di CARNELUTTI, *Revoca o conversione del sequestro conservativo ?*; per la ritenuta perseguibilità del giudizio di convalida in casi di prestazione di cauzione con somma di denaro o deposito su libretto bancario cfr. altresì: Trib. Ancona, 2 giugno 1992, in *Dir. Marittimo*, 1994, 194; Cass., 15 maggio 1956, n.1591, in *Rep. Foro It.*, 1956, voce <<Sequestro conservativo, giudiziale e convenzionale>>, nn.72-74.

A parere di altri autori, invece, va attribuito significato tecnico proprio al termine “revoca”, cosicché il provvedimento del giudice che accoglie l’istanza del debitore *ex art. 684 c.p.c.* determina la caducazione della misura cautelare<sup>9</sup>.

Analogamente, taluno sottolinea che il debitore, offrendo la cauzione, ammetterebbe implicitamente che il sequestro sia legittimo, e, di conseguenza, dovrebbe sopportare il carico delle spese per l’eventuale giudizio di convalida e rinunciare all’eventuale domanda risarcitoria dei danni derivanti dal sequestro<sup>10</sup>.

Infine, una parte della dottrina rinuncia a ricostruire teoricamente in maniera unitaria l’istituto, distinguendo a seconda che la cauzione sia determinata da denaro o altre cose sequestrabili, ovvero sia prestata con altre modalità (ad esempio, tramite la concessione di una garanzia fideiussoria): unicamente nel primo caso si potrebbe parlare di conversione dell’oggetto del sequestro; nel secondo, stante l’impossibilità di pignorare la fideiussione<sup>11</sup>, sarebbe preferibile ritenere che il provvedimento del giudice *ex art. 684 c.p.c.* determini un venir meno, con effetto *ex nunc*, dell’originaria misura cautelare<sup>12</sup> (così realizzando una vera e propria “revoca” del sequestro, tecnicamente intesa); dopo la prestazione della garanzia fideiussoria, infatti, non residua alcun bene del debitore assoggettato al vincolo di cui all’art.2906 c.c.

Logico corollario di queste premesse risulta l’inutilità del giudizio (ora abrogato) di convalida del sequestro, nell’ipotesi di revoca del provvedimento *ex art.684 c.p.c.* conseguente alla prestazione di garanzia fideiussoria<sup>13</sup>: essendo il sequestro venuto meno a seguito del provvedimento di “revoca” (tecnicamente inteso), non vi sarebbe, infatti, alcunchè da convalidare. Cosicché la domanda di convalida proposta dopo la revoca del sequestro dovrebbe essere dichiarata inammissibile, mentre la revoca pronunciata pendente il

---

<sup>9</sup> Cfr. VELLANI, *La conversione del sequestro conservativo in pignoramento*, Milano, 1955, 57; DEL PASQUA, *Sulla revoca del sequestro conservativo a seguito di cauzione*, in *Foro It.*, 1955, I, 275, in nota a Trib. Napoli, 22 giugno 1954; RONCAGLIA, *Questioni in tema di sequestro conservativo*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1954, XXXIII, 1, 388.

<sup>10</sup> Cfr. CALVOSA, *op.ult.cit.*, 690 s.; *contra*, cfr. Cass., 3 settembre 1999, n. 9291, cit.

<sup>11</sup> Lo evidenzia a chiare lettere, in una nota fortemente (e giustamente) critica nei confronti del provvedimento commentato, COLESANTI, *Conversione del sequestro in pignoramento della fideiussione prestata come cauzione ?* in *Banca, borsa, tit. di cred.*, 1994, 69, in nota a Trib.Milano, 5 aprile 1993, la cui massima è la seguente: “la revoca del sequestro conservativo per avvenuta prestazione della cauzione nelle forme di fideiussione bancaria incide solo sulle modalità di esecuzione della misura cautelare, sostituendone l’oggetto: pertanto il creditore(che pur abbia ottenuto sentenza esecutiva di condanna non ha facoltà di escutere la fideiussione fino a quando non sia intervenuta la sentenza di convalida, necessaria per la conversione del sequestro in pignoramento”; per la ritenuta impossibilità di convertire il sequestro in pignoramento, quando la cauzione *ex art.684 c.p.c.* sia prestata per il tramite di fideiussione, cfr. Trib Napoli, 22 febbraio 1985, in *Riv. Dir. Agr.*, 1985, 192; analogamente, Trib. Savona, 26 marzo 1981, in *Dir. Marittimo*, 1981, 393; Trib. Venezia, 19 Settembre 1973, *ivi*, 1974, 361; *contra*, nel senso che la prestazione di una fideiussione bancaria ai sensi dell’art.684 c.p.c. non estingue la misura conservativa, ma ne determina la conversione, cfr. Trib.La Spezia, 10 giugno 1996, *ivi*, 1997, 500; App. Lecce, 12 gennaio 1995, *ivi*, 1996, 175, con nota di PIOMBINO, *Ancora in tema di solidarietà tra debitori del compenso di salvataggio*; Trib. Livorno, 27 agosto 1993, cit.

<sup>12</sup> Cfr. REDENTI – VELLANI, *Diritto processuale civile*, 3a ed., Milano, 1999, III, 163, che per l’ipotesi in cui il debitore offra come cauzione una somma di denaro o valori equiparabili reputa che il sequestro si trasferisca su tali beni, con una sorta di surrogazione reale dell’oggetto, mentre, in ogni altro caso di prestazione di cauzione il giudice dovrebbe ordinare il dissequestro dei beni; *contra* SAMORÌ, *L’efficacia nel tempo del provvedimento di sequestro: problemi e prospettive*, in *Riv. Trim. Dir. Proc.Civ.*, 1987, 948, secondo cui anche la prestazione della cauzione tramite fideiussione comporta per il sequestro conservativo “una conversione, anche se non di cosa a cosa, di cosa con altro diritto, che non poteva formare oggetto di sequestro per il solo fatto che al momento dell’esecuzione non esisteva”.

<sup>13</sup> Cfr. COLESANTI, *op.ult.cit.*,74; conf. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964, 210; *contra* SAMORÌ, *op.ult.cit.*,949.

giudizio di convalida determinerebbe la dichiarazione di cessazione della materia del contendere <sup>14</sup>.

4. La revoca del sequestro *ex art.684 c.p.c.* e la sua reclamabilità dopo la L.353/90 nelle opinioni della dottrina e della giurisprudenza successive alla L.353/90

L'entrata in vigore della riforma del procedimento cautelare uniforme, con la L.353/90, ha inciso sulla tematica in questione, da un lato con l'eliminazione del giudizio di convalida, a seguito dell'abrogazione delle norme che lo regolavano e, dall'altro, con l'introduzione della revoca della misura cautelare, *ex art. 669 decies c.p.c.*, e del reclamo, *ex art.669 terdecies c.p.c.*

La dottrina che si è soffermata sull'istituto della revoca del sequestro *ex art.684 c.p.c.* dopo la L.353/90 esclude quasi unanimemente la riconducibilità dell'istituto in discorso alla revoca delle misure cautelari *ex art. 669 decies c.p.c.*

Alcuni ritengono che neppure possano sorgere dubbi al riguardo, laddove affermano categoricamente che “*ovviamente* (corsivo nostro) tale revoca non ha nulla a che vedere con quella prevista dall'art. 669 *decies c.p.c.*” <sup>15</sup>. Secondo tale tesi, “mentre in quest'ultima la misura cautelare viene meno, a seguito del verificarsi di mutamenti di circostanze, che vengono ad incidere sui requisiti del sequestro, ... nel primo caso, in realtà, viene meno il sequestro poiché viene costituita apposita garanzia, diretta a consentire al sequestrato di ottenere la disponibilità delle cose vincolate dalla misura cautelare” <sup>16</sup>; cosicché sarebbe inconferente richiamarsi alla sostituzione dell'oggetto dell'esecuzione o alla conversione dell'oggetto del sequestro, in quanto in caso di vittoria del sequestrante nel giudizio di merito la cauzione gli sarà assegnata, senza alcuna necessità di passare dalla conversione del sequestro in pignoramento <sup>17</sup>.

Altri continuano a richiamare la conversione del pignoramento, quale istituto cui avvicinare la revoca del sequestro *ex art.684 c.p.c.*, negandone l'assimilabilità alla revoca *ex art.669 decies c.p.c.*: il meccanismo sarebbe infatti quello della “commutazione dell'oggetto del sequestro in una somma di denaro, che viene denominata qui, impropriamente, cauzione” <sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> Cfr. Trib Napoli, 22 febbraio 1985, cit., in motivazione, 194.

<sup>15</sup> Così CONTE, *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Torino, 2000, 212.

<sup>16</sup> Così CONTE, *op.loc.cit.*

<sup>17</sup> Cfr. CONTE, *op.cit.*, 212 s.: questa tesi non sembra però condivisibile, quanto meno per il caso in cui la cauzione *ex art.684 c.p.c.* sia prestata per il tramite di garanzia fideiussoria (ipotesi tutt'altro che rara, come si vedrà *infra* nel testo): infatti in siffatta ipotesi, qualora il creditore, originario sequestrante, risulti vincitore nel giudizio di merito non si vedrà “assegnato” alcunchè, ma potrà solo richiedere al fideiussore l'adempimento della sua obbligazione di garanzia e, in caso di suo rifiuto, agire nei suoi confronti, per procurarsi un titolo esecutivo; cfr. COLESANTI, *op.ult.cit.*, 72 s., il quale, riguardo l'adempimento della fideiussione, sottolinea come “l'obbligo del fideiussore troverà proprio e soltanto nell'atto di fideiussione la sua disciplina, e così pure l'esigibilità della prestazione dovuta”, cosicché “se il fideiussore, richiesto di onorare l'obbligo assunto vi si sottrae, o comunque non provvede a quanto da lui dovuto, al sequestrante vittorioso che intenda avvalersi della <<cauzione>> non resta che sobbarcarsi all'onere ... di ricominciare daccapo, dovendosi munire di un titolo per procedere contro il garante riottoso”.

<sup>18</sup> Così BASILICO, *La revoca dei provvedimenti civili contenziosi*, Padova, 2001, 290; ; in senso conforme, cfr. CORSINI, *Il reclamo contro il provvedimento che revoca o modifica la misura cautelare*, in *Giur. It.*, 2000, 87, nota 43, il quale ritiene che la revoca del sequestro *ex art.684 c.p.c.* “sia una fattispecie completamente diversa, per *ratio* e presupposti, da quella delineata dall'art.669 *decies c.p.c.*, perché in pratica, più che una vera e propria caducazione, vi è una semplice conversione dell'oggetto del sequestro”; LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2000, IV, 207, secondo cui “la revoca equivale alla conversione del pignoramento, cioè essa consiste, in realtà, in un mutamento dell'oggetto del sequestro”; VERDE, *Profili del processo civile*, Napoli, 1998, III, 367, per il quale “più che di revoca, si tratta di una sorta di *conversione* dell'oggetto del sequestro non dissimile dalla conversione del pignoramento disciplinata dall'art.495”; FERRI, <<Sequestro>>, voce del Digesto delle

Si presenta invece come isolata l'opinione di chi qualifica la prestazione di una cauzione *ex art. 684 c.p.c.* come una “circostanza sopravvenuta che travolge i presupposti del sequestro conservativo perché esclude il *periculum in mora*”<sup>19</sup>, traendone la conclusione che l'istituto in discorso non si differenzia dalle altre ipotesi di revoca della misura cautelare a seguito di mutamenti delle circostanze, costituendo la cauzione “quella nuova situazione tale da assicurare al sequestrante la futura soddisfazione del proprio credito”<sup>20</sup>.

Anche riguardo la reclamabilità della revoca del sequestro *ex art.684 c.p.c.* non si registra un'uniformità di opinioni.

Taluni la negano (anche se talora in forma dubitativa<sup>21</sup>), osservando che la revoca prevista dall'*art.684 c.p.c.*, pur potendosi assimilare “ad una modifica dell'originaria misura” cautelare, non può ricostruirsi come “un sopravvenuto rigetto della domanda cautelare e non rientra, pertanto, nell'ambito del controllo che il giudice del reclamo è chiamato ad esercitare sui provvedimenti che accolgono o respingono l'istanza cautelare”<sup>22</sup>.

Una parte della dottrina prende in considerazione la sola ipotesi (che – come si vedrà *infra* – arreca i minori vantaggi pratici al reclamante) del reclamo da parte del creditore sequestrante nei confronti del provvedimento di accoglimento dell'istanza di revoca *ex art.684 c.p.c.*, e ammette il reclamo non per dolersi della revoca in sé, “perché è la legge che dà questa facoltà al sequestrato”, ma unicamente per censurare la determinazione della cauzione in contrasto con i criteri previsti dalla legge<sup>23</sup>.

Altri ritengono che la soluzione sulla reclamabilità dell'ordinanza pronunciata *ex art.684 c.p.c.* debba essere armonica con quella adottabile per l'istituto della revoca introdotto dal predetto *art.669 decies* “stante la generalizzata estensione delle norme contenute nel nuovo capo I anche ai provvedimenti di sequestro, espressamente richiamati nell'*art. 669 quaterdecies*”<sup>24</sup>.

---

discipline privatistiche, IV ediz., Torino, 1998, XVIII, 482, che ravvisa nell'istituto di cui all'*art. 684 c.p.c.* “una sorta di conversione dell'oggetto del sequestro”, la quale “nulla ha a che vedere con la revoca per i mutamenti nelle circostanze previste dall'*art.669 decies*”, riguardando l'esecuzione della misura cautelare; MERLIN, <<Procedimenti cautelari ed urgenti in generale>>, voce del Digesto delle discipline privatistiche, IV ediz., Torino, 1998, XIV, 418, secondo la quale, dopo l'introduzione nell'ordinamento dell'*art.669 decies c.p.c.* “con la previsione generale continua ... a coesistere, per il sequestro conservativo, l'impropria <<revoca>> prevista dall'*art. 684* su versamento di idonea cauzione che, concretandosi in una semplice conversione dell'oggetto del sequestro, deve considerarsi in tutto sganciata dai presupposti dell'*art.669 decies*”; ID., *Il nuovo processo cautelare* a cura di TARZIA, Padova, 1993, 361 s.; CECHELLA, *Il processo cautelare*, Torino, 1997, 144, il quale riconduce la revoca *ex art. 684 c.p.c.* ad una “conversione del sequestro conservativo in denaro (sulle orme dell'*art.495 c.p.c.* per il processo esecutivo)”, e reputa, 145, “impreciso il legislatore nel qualificare l'istituto come ipotesi di revoca del sequestro, trattandosi piuttosto di una sua mera modifica di oggetto”; POTOTSCHNIG, *L'esecuzione dei sequestri nel sistema della legge 353/90*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1992, 773.

<sup>19</sup> Così ZIINO, *op.ult.cit.*, 929.

<sup>20</sup> Così ZIINO, *op.ult.cit.*, 930.

<sup>21</sup> Cfr., CORSINI, *loc.ult.cit.*, secondo cui “il problema della reclamabilità della revoca del sequestro, disposta ai sensi dell'*art.684 c.p.c.* quando il debitore presta idonea cauzione *sembra* (corsivo nostro) doversi risolvere in senso negativo”; ID., *Il reclamo cautelare*, Torino, 2002, 229, n.180.

<sup>22</sup> Cfr. MONTESANO – ARIETA, *Diritto processuale civile*, Torino, 1999, III, 300.

<sup>23</sup> Così CONTE, *op.ult.cit.*, 215.

<sup>24</sup> Così ITRI SANTULLI, *sub* Commento all'*art.684 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile commentato* a cura di VACCARELLA e VERDE, Torino, 1997, libro IV, 394; per l'implicita affermazione della reclamabilità dell'ordinanza *ex art.684 c.p.c.* (se ben si è inteso il pensiero dell'autore) cfr. altresì ZIINO, *op.ult.cit.*, 929 ss.; CARPI TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2002, 2095; analogamente, per l'implicita affermazione della reclamabilità della revoca del sequestro conservativo *ex art.684 c.p.c.*, cfr. LA CHINA, *Il sequestro di nave e la novella del '90*, in *Dir. Marittimo*, 1993, 22, laddove l'autore esamina l'offerta della cauzione da parte del debitore per ottenere che il sequestro non sia disposto (*ex art.3, comma 3, della Convenzione di Bruxelles del 1952*) e ritiene che l'eventuale provvedimento di accoglimento dell'istanza del

La giurisprudenza di merito talora ammette il reclamo, sulla base della sola considerazione che la revoca di cui all' art.684 c.p.c. va considerata una "forma di esercizio del potere cautelare"<sup>25</sup>, ovvero osservando che la prestazione della cauzione (anche a seguito di garanzia fideiussoria) determina una conversione del sequestro<sup>26</sup>; talaltra nega tale rimedio, ritenendo che a seguito del provvedimento *ex art.684 c.p.c.* il sequestro conservativo venga caducato, e, pertanto, non sia più suscettibile di formare oggetto di reclamo<sup>27</sup>.

Quanto alla giurisprudenza di legittimità, mancano decisioni che risolvano *ex professo* la questione della reclamabilità del provvedimento emesso *ex art.684 c.p.c.*

La corte di cassazione si limita ad affermare che la revoca del sequestro conservativo dietro prestazione di idonea cauzione costituisce un "provvedimento di mera amministrazione della misura cautelare"<sup>28</sup> e "realizza pur sempre – mediante il trasferimento del vincolo dai beni assertivi alla cauzione – la funzione primaria di garantire l'adempimento del credito azionato"<sup>29</sup>.

E anche laddove sembra ammettere il reclamo, si esprime incidentalmente, sottolineando che l'istanza di revoca del sequestro *ex art.684 c.p.c.* "pur ricollegandosi a misura cautelare precedentemente concessa, apre un autonomo procedimento" e, quindi, resta soggetta alla normativa di cui agli artt. 669 *bis* e seguenti c.p.c.<sup>30</sup>.

5. La nostra opinione: rinuncia alla ricostruzione unitaria dell'istituto della revoca del sequestro conservativo *ex art.684 c.p.c.*

Il quadro di opinioni su molti aspetti della revoca del sequestro conservativo si presenta indubbiamente composito.

Per affrontare i problemi che sorgono quando il debitore sequestrato indirizzi al giudice un'istanza ai sensi dell'art.684 c.p.c., occorre ricordare:

- in primo luogo, che la norma attribuisce al debitore un vero e proprio diritto a veder "revocato" (per il momento non rileva chiarire se nel senso di "caducato" o "sostituito") il sequestro conservativo, quando sia prestata un'idonea cauzione;
- in secondo luogo, che costituisce da tempo espressione di diritto vivente l'ammissibilità della prestazione di cauzione in forma di garanzia bancaria o assicurativa.

La prima osservazione evidenzia che il legislatore, concedendo al debitore lo strumento previsto dall'art.684 c.p.c., ha voluto rimettere alla sua scelta esclusiva la revoca del sequestro: il sequestrante deve essere obbligatoriamente sentito (come si desume dalla forma dell'ordinanza prevista per la pronuncia sull'istanza del debitore<sup>31</sup>), ma potrà interloquire

---

debitore costituisca un provvedimento cautelare, nel senso e ai fini della Novella, e, quindi, sia "reclamabile, modificabile, revocabile secondo il regime ordinario della Novella".

<sup>25</sup> Cfr. Trib. Ravenna, 26 maggio 2000, in *Dir. Maritt.*, 2001, 772.

<sup>26</sup> Cfr. Trib. La Spezia, 10 giugno 1996, *ivi*, 1997, 500.

<sup>27</sup> Cfr. Trib. Genova, 6 dicembre 1994, *ivi*, 1996, 764, con nota critica di LUPINETTI, *Non è reclamabile il provvedimento di sequestro di nave revocato a seguito di prestazione di fideiussione da parte del debitore* (fattispecie nella quale la revoca del sequestro conservativo era stata concessa a seguito di prestazione di una cauzione in forma di fideiussione da parte del debitore, il quale, ottenuta la revoca, aveva altresì proposto reclamo per ottenere l'eliminazione del sequestro o, subordinatamente, la riduzione dell'importo per cui il sequestro era stato autorizzato).

<sup>28</sup> Cfr. Cass., 1 gennaio 1994, n.10254, in *Giust. Civ., Mass.* 1994, 1526, che chiarisce come il provvedimento di revoca del sequestro (nel caso di specie, a seguito di prestazione di cauzione fideiussoria) non abbia natura decisoria e, pertanto, non sia impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost.

<sup>29</sup> Cass., 18 gennaio 1995, n.520, in *Rep. Foro It.*, 1995, voce <<Sequestro conservativo>>, n.65.

<sup>30</sup> Così Cass., 21 maggio 1997, n.4536, in *Giur. It.*, 1998, 1137, in motivazione.

<sup>31</sup> Cfr. CARPI TARUFFO, *op.ult.cit.*, 2095; CONSOLO LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2000, 3008.

unicamente sulla modalità di prestazione, sull'entità e sull'idoneità della cauzione; non, invece, sul diritto del debitore ad ottenere la revoca. Il che ben si comprende sul piano logico sistematico: qualora la cauzione sia "idonea", può venir meno la stessa necessità del sequestro conservativo, perché normalmente non residuerà alcun "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito", di cui all'art.671 c.p.c.

Orbene, se nell'originario sistema normativo previsto dalla L.353/90 l'irreclamabilità del provvedimento di revoca del sequestro *ex art.684 c.p.c.* poteva rivestire una sua coerenza sistematica, essendo il reclamo riservato al soggetto che subiva un provvedimento cautelare, vi è da chiedersi se lo stesso possa dirsi dopo la sentenza della corte costituzionale n.253 del 1994 <sup>32</sup>, la quale ha esteso il reclamo cautelare al provvedimento negativo, invocando il rispetto del principio di parità delle armi nel processo.

Sul piano più prettamente teorico, l'ormai pacifica revocabilità del sequestro *ex art.684 c.p.c.* a seguito di prestazione di garanzia fideiussoria, a nostro parere impedisce di ritenere che in questo caso possa parlarsi di conversione dell'oggetto della misura cautelare, e, pertanto, indirizza l'interprete verso uno dei seguenti due percorsi obbligati, per la ricostruzione dell'istituto:

- o rinunciare ad una nozione unitaria dello stesso, richiamando la conversione dell'oggetto del sequestro solo quando la cauzione sia costituita da una *res pignorabile*;
- ovvero, privilegiando l'unitarietà concettuale, reputare che in ogni caso di prestazione di cauzione *ex art.684 c.p.c.* venga caducata l'originaria misura cautelare.

Quest'ultima soluzione contrasta con la prevalente opinione dottrinale e giurisprudenziale, nel caso in cui la cauzione sia costituita da una *res pignorabile*: se il sequestro conservativo dovesse ritenersi revocato, anziché convertito nel suo oggetto, il creditore vittorioso nel giudizio di merito non potrebbe pignorare la cauzione *ex art.686 c.p.c.*, perché la caducazione del sequestro, ne impedirebbe – ovviamente – ogni sua conversione in pignoramento; né si potrebbe ritenere che la cauzione venga a costituire oggetto di un nuovo sequestro conservativo, in luogo di quello originario ormai caducato, perché, se così fosse, dovrebbe ammettersi che sia il sequestrato legittimato a richiedere l'emanazione di un sequestro conservativo a suo danno: il che non sembra coerente con l'attuale sistema di diritto positivo.

Per esclusione, oltre che per autonoma persuasività concettuale, non resta che rinunciare ad ogni velleità di ricostruzione unitaria dell'istituto della revoca del sequestro conservativo, e distinguere a seconda delle modalità di prestazione della cauzione, assimilando l'accoglimento dell'istanza di revoca *ex art.684 c.p.c.* ad una modifica dell'oggetto del sequestro se viene prestata una cauzione pignorabile, e, invece, ad una vera e propria revoca della misura cautelare, se la prestazione della cauzione si realizza con una modalità tale da non consentire il pignoramento (come quando è offerta con fideiussione).

Non persuade invece la tesi recentemente sostenuta – pur allettante nella sua valenza semplificatrice – la quale, in caso di revoca del sequestro conservativo, esclude che si possa parlare di sostituzione o conversione dell'oggetto della misura cautelare, sostenendo l'assegnazione della cauzione al creditore vittorioso, senza alcuna conversione del sequestro in pignoramento <sup>33</sup>.

Sembra infatti preferibile, in via interpretativa, tentare di affermare, ogniqualvolta sia possibile, la sopravvivenza della misura cautelare (pur se con oggetto mutato).

---

<sup>32</sup> Cfr. Corte Cost., 23 giugno 1994, n.253, in *Giur.It.*, 1994, I, 409, con nota di CONSOLO, *Il reclamo cautelare e la << parità delle armi >> ritrovata (e dei corollari che ne discendono, anche in tema di giudizio possessorio)*; pubblicata anche in *Foro It.*, 1994, I, 2005, con nota di CAPPONI, *Il reclamo avverso il provvedimento cautelare negativo (il difficile rapporto tra legislatore ordinario e legislatore costituzionale)*; in *Giur. Cost.*, 1994, 2033, con nota di ARIETA, *Reclamabilità del provvedimento di rigetto e struttura del reclamo cautelare*.

<sup>33</sup> Cfr. CONTE, *op.ult.cit.*, 212 s.

E ciò, per almeno due ragioni:

- a) in primo luogo, per consentire l'applicazione di quell'importante meccanismo di elasticità processuale costituito dall'art.669 *decies* c.p.c. che, attraverso la modifica o la revoca del provvedimento, consente di modulare la tutela cautelare sull'evoluzione della situazione processuale ed extraprocessuale; ed infatti, mentre in caso di pagamento della metà del credito garantito non sarebbe difficile per il debitore sequestrato chiedere ed ottenere *ex art. 669 decies* c.p.c. la modifica del sequestro conservativo con la liberazione di metà della cauzione, se si ritiene che la prestazione della cauzione *ex art.684* c.p.c. determini sempre la caducazione del sequestro conservativo, non sarebbe semplice ricostruire in via interpretativa un meccanismo che riproduca quello dell'art. 669 *decies* c.p.c., in assenza di specifiche norme di diritto positivo<sup>34</sup>;
- b) in secondo luogo, per tutelare gli altri creditori del debitore sequestrato, consentendo loro di esercitare quel diritto che l'ordinamento attribuisce loro in caso di emanazione di un sequestro conservativo a danno del loro debitore: quello di intervenire nel processo di espropriazione forzata che segue al pignoramento in cui si è convertito il sequestro stesso; infatti, se con la revoca *ex art.684* c.p.c. la cauzione venisse direttamente assegnata al creditore sequestrante vittorioso, potrebbe subire un pregiudizio la posizione degli altri creditori, che abbiano atteso ad agire (anche solo cautelatamente) contro il debitore, nella convinzione di intervenire esecutivamente dopo la conversione del sequestro conservativo *ex art.686* c.p.c.<sup>35</sup>.

6. La reclamabilità del provvedimento che pronuncia sull'istanza *ex art.684* c.p.c.

E' su queste premesse teoriche che ci si può avvicinare alla questione della reclamabilità del provvedimento che pronuncia sull'istanza del debitore *ex art.684* c.p.c., distinguendo, per comodità espositiva:

- a) il caso in cui il giudice revochi il sequestro a fronte della prestazione di una cauzione in denaro o altri beni pignorabili;
- b) il caso in cui la revoca sia invece concessa per una garanzia fideiussoria;
- c) il caso in cui sia rigettata l'istanza di revoca;

Pur se astrattamente ipotizzabile, non sembra in concreto emanabile un provvedimento di parziale accoglimento dell'istanza di revoca, con riduzione dell'ammontare del sequestro, in conseguenza della prestazione di una cauzione non reputata "idonea" a revocare integralmente la misura cautelare: in questo caso, la ritenuta inidoneità della cauzione dovrà condurre al rigetto dell'istanza di revoca.

Nel caso *sub a)*, se si riconduce – come fa la maggioranza degli interpreti – la revoca del sequestro conservativo ad un semplice mutamento del suo oggetto, ci sembra che strutturalmente si venga a determinare una modifica della misura cautelare, non diversamente da quanto previsto dall'art. 669 *decies* c.p.c., per il caso di mutamento delle circostanze.

---

<sup>34</sup> Ad esempio, sarebbe difficile ritenere reclamabile il provvedimento di accoglimento dell'istanza del debitore che – avendo parzialmente adempiuto il suo debito – volesse richiedere la liberazione di parte della cauzione da lui versata.

<sup>35</sup> Riconosce l'esistenza di un simile potenziale pregiudizio degli altri creditore (non dissimile, peraltro, da quello che conseguirebbe ad una transazione della lite tra sequestrante e sequestrato) CONTE, *op.ult.cit.*,213, il quale sottolinea come, determinando il sequestro un vincolo a porta chiusa, gli "altri creditori ben possono ricorrervi autonomamente senza dover assistere inattivi alle iniziative altrui".

E non pare determinante, per decidere se il provvedimento sia o meno reclamabile, discutere se sia o non ravvisabile nella prestazione della cauzione lo specifico requisito del “mutamento di circostanze”, richiesto dall’art.669 *decies* c.p.c., variamente inteso<sup>36</sup>.

Piuttosto, basta rilevare che la revoca del sequestro *ex art.684* c.p.c. realizza indubbiamente una modifica dell’originario provvedimento (per il tramite di un mutamento del suo oggetto), e che, in ogni caso, costituisce pur sempre esercizio del potere cautelare, per poter ritenere che sia ad esso estensibile il reclamo *ex art.669 terdecies* c.p.c., così come ormai ammesso dalla maggior parte della dottrina<sup>37</sup> e della giurisprudenza, anche di legittimità<sup>38</sup>, per i provvedimenti di modifica e revoca *ex art.669 decies* c.p.c.

Né a nostro parere sarebbe persuasivo obiettare che ciò che vale in punto reclamabilità per questi ultimi non vale, invece, per la revoca del sequestro *ex art.684* c.p.c. : infatti, quand’anche si escludesse di poter qualificare la prestazione di un’idonea cauzione come un mutamento di circostanze, e si ritenesse, quindi, di rimarcare la diversità di presupposti di tali due provvedimenti, la loro identità strutturale costituirebbe elemento sufficiente per unificarne la disciplina, in ordine all’applicabilità del rimedio in discorso.

---

<sup>36</sup> In ordine a tale requisito, la dottrina si divide tra coloro che attribuiscono rilievo esclusivamente ai fatti extraprocessuali e coloro che riconducono a tale requisito anche le risultanze istruttorie del giudizio di merito. Senza pretesa di completezza, sul primo orientamento cfr. CORSINI, *Il reclamo cautelare*, cit., 96; BASILICO, *op.ult.cit.*, 252 ss.; CECHELLA, *op.ult.cit.*, 143 s.; RAPISARDA SASSOON, in *Le riforme della giustizia civile*, a cura di TARUFFO, Torino, 1993, 529; MERLIN, *Commento all’art.669 decies*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.* 1992, 371; VERDE – DI NANNI, *Codice di procedura civile commentato*, Torino, 1991, 257 s.; TOMMASEO, *Commento alla l.353/90*, in *Corr.Giur.*, 1991, 103.

Esprimono invece il secondo orientamento:PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale*, Napoli, 2002, 655; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Torino, 2002, III, 360 n.14; CONSOLO, LUISO, SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 671; CIRULLI, *La nuova disciplina dei rimedi contro i provvedimenti cautelari*, Padova, 1996, 42 ss.; MONTESANO – ARIETA, *Il nuovo processo civile*, Napoli, 1991, 149, FRUS, *sub* Commento all’art.669 *decies* c.p.c., in *Le riforme del processo civile*, a cura di CHIARLONI, Bologna, 1992, 740.

In giurisprudenza, riconducono al mutamento di circostanze di cui all’art. 669 *decies* c.p.c.: i fatti preesistenti e non allegati, Trib. Bari, 25 marzo 1993, in *Foro It.*, 1993, I, 1680, Trib. Foggia, 12 luglio 1993, *ivi*, 1993, I, 2983; Trib. Firenze, 15 maggio 1995, *ivi*, 1996, I, 1097; i fatti sopravvenuti, processuali o extraprocessuali, che incidono sulla valutazione della legittimità o dell’opportunità di mantenere il vincolo cautelare, Trib. Parma, 13 giugno 1994, in *Giur. It.*, 1995, I, 2, 488; le nuove risultanze istruttorie, Trib. Udine, 14 dicembre 1994, in *Foro It.*, 1995, I, 2295 (*contra*: Pret. Parma, 4 marzo 1995, in *Giur. It.*, 1995, I, 2, 488).

<sup>37</sup> Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.253 del 1994, per la ritenuta reclamabilità dei provvedimenti di revoca o modifica *ex art.669 decies* c.p.c., cfr. CORSINI, *Il reclamo cautelare*, cit., 223 ss.; ID., *Il reclamo contro il provvedimento che revoca o modifica la misura cautelare*, cit., 87 ss. (spec. 91); CECHELLA, *Il processo cautelare. Commentario*, Torino, 1997, 205; CIRULLI, *op.ult.cit.*, 62 ss.; AULETTA, *Variazioni sul tema del giudicato cautelare*, in *Giur. It.*, 1996, IV, 3; GASPERINI, *Reclamabilità dei provvedimenti ex art.669 decies c.p.c. e doppio grado di giurisdizione cautelare*, in *Giur. It.*, 1996, I, 2, 775. Cfr. anche ARIETA, *Problemi e prospettive in tema di reclamo cautelare*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1997, 430, che esclude la reclamabilità della revoca che discenda “da circostanze interne al procedimento di merito, che ... non incide direttamente sulla domanda di cautela, ma su quella di merito, costituendo espressione del principio di strumentalità e, dunque, di effettività della tutela normale”.

<sup>38</sup> Ha ritenuto suscettibile di reclamo l’ordinanza pronunciata *ex art.669 decies* c.p.c. (in quella fattispecie, di accoglimento dell’istanza di revoca) Cass., 27 settembre 1999, n.10617, in *Rep. Foro It.*, 1999, voce <<Tributi in genere>>, n.1836; nella giurisprudenza di merito, nello stesso senso cfr. Trib. Lucca, 13 ottobre 1999 in *Giur. It.*, 2000, 1855; Corte conti, sez. Puglia, 10 marzo 1999, n. 13, in *Riv. Corte conti*, 1999, 74; Trib. Padova, 12 novembre 1998 in *Giur. It.*, 2000, 87; Trib. Milano, 20 giugno 1997 in *Giur. It.*, 1998, 1625; Trib. S. Maria Capua Vetere, 5 novembre 1996, in *Foro It.*, 1997, I, 1634, con nota di MUTARELLI, *Per la (conseguita) reclamabilità dei provvedimenti cautelari di revoca o modifica. Contra*, per la ritenuta irreclamabilità dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza *ex art.669 decies* c.p.c. cfr. Trib. Ascoli Piceno, 16 aprile 1999, in *Dir. Lav. Marche* 1999, 62; Trib. Palermo 4 luglio 1997, in *Giur. Mer.* 1999, 795; Trib. Roma, 26 maggio 1995, in *Foro It.*, 1996, I, 1091; Trib. Milano 16 gennaio 1995, *ivi*, 1995, I, 1353.

Sembra del resto scarsamente rispondente al principio di ragionevolezza una disciplina che mentre ammette (ai sensi del combinato disposto degli artt.669 *decies* e *terdecies* c.p.c.) il controllo di un giudice diverso sulla revoca o modifica di una misura cautelare, quando si verifichi un mutamento di circostanze, neghi invece tale possibilità quando la modifica o la revoca riguardi il sequestro conservativo e sia generata dall'offerta di un'idonea cauzione.

Anzi, la delicatezza – e, talora, la sostanziale discrezionalità – della valutazione rimessa al giudice investito dell'istanza *ex* art.684 c.p.c. suggeriscono all'interprete di valorizzare ogni argomento che possa consentire alla parte di richiedere ad un giudice collegiale, diverso da quello che l'ha pronunciato, un controllo sulla validità e sulla legittimità del provvedimento di revoca del sequestro conservativo, pur sempre qualificabile come esercizio del potere cautelare, suscettibile pertanto di essere sottoposto a verifica, in sede di reclamo<sup>39</sup>.

Al caso sub b), di concessione della revoca del sequestro conservativo in conseguenza della prestazione di una garanzia fideiussoria, sono estensibili le considerazioni sopra sviluppate: ove si reputi che in questo caso il sequestro conservativo venga caducato (e, cioè, revocato in senso tecnico), non sembra ragionevole sottrarlo al reclamo cautelare, quand'anche si neghi che la prestazione di una garanzia fideiussoria sia configurabile come un mutamento di circostanze di cui all'art.669 *decies* c.p.c.

Dovrà invece ritenersi non suscettibile di reclamo un provvedimento di revoca del sequestro emanato sull'accordo delle parti, a seguito di prestazione di una garanzia fideiussoria offerta dal sequestrato e accettata dal sequestrante, prassi piuttosto frequente in tema di sequestri conservativi di nave<sup>40</sup>.

In questo caso, infatti, la comune volontà delle parti attesta concordemente il venir meno del presupposto richiesto per la concessione del sequestro: il fondato timore di perdere le garanzie del credito, che il creditore manifesta di non più avere, accettando la fideiussione offerta dal debitore; cosicché riesce difficile immaginare quale potrebbe essere il contenuto di un eventuale reclamo, proposto nei confronti di un provvedimento giudiziale rispetto al quale il magistrato che lo ha emanato si limita a prendere atto dell'accordo delle parti sull'eliminazione del sequestro conservativo, a fronte della prestazione della garanzia fideiussoria concordata tra loro; viene qui meno la stessa domanda cautelare, ed un eventuale reclamo, quand'anche reputato ammissibile, dovrebbe concludersi con la constatazione della cessazione della materia del contendere tra le parti.

Le conclusioni appena raggiunte riguardo i casi *sub* a) e b) – ove condivise – consentono di estendere la reclamabilità al provvedimento di rigetto dell'istanza proposta *ex* art.684 c.p.c.: soccorre, al riguardo, il richiamo della corte costituzionale al doveroso rispetto del principio della “parità delle armi”, ovvero all'obbligo per il legislatore di disciplinare fra le parti “poteri, doveri ed oneri processuali secondo criteri di pieno equilibrio”, poiché “l'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali esperibili dalle parti ... è in un rapporto di necessaria strumentalità con le garanzie di azione e difesa sancite dall'art.24 Cost.”<sup>41</sup>. Ed invero, consentire il reclamo al creditore che veda accogliere l'istanza di revoca *ex* art.684 c.p.c. e negarlo per il debitore che la veda rigettata realizzerebbe – a parti invertite – quello stesso *vulnus* del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di difesa di cui all'art.24 Cost. constatato dalla Corte Costituzionale nel 1994 rispetto alla previsione

---

<sup>39</sup> Così come ha implicitamente riconosciuto la corte di cassazione nella sentenza 21 maggio 1997, n.4536, cit., laddove ha ritenuto che il procedimento di revoca del sequestro sia assoggettato alla disciplina di cui agli artt.669 *bis* e seguenti c.p.c.

<sup>40</sup> Come nota LUPINETTI, *Non è reclamabile il provvedimento di sequestro di nave revocato a seguito di prestazione di fideiussione da parte del debitore*, in *Dir. Marittimo*, 1996, 767.

<sup>41</sup> Cfr. Corte Cost., 23 giugno 1994, n.253, in *Foro It.*, 1994, I, 2009, in motivazione.

del reclamo in favore del solo resistente che vedeva accolta la domanda cautelare, e non, invece, del ricorrente che la vedeva rigettata<sup>42</sup>.

Per completezza, aggiungiamo che affermare la reclamabilità del provvedimento *ex art.684 c.p.c.* attraverso l'ammissibilità di un reclamo contro il provvedimento impositivo della cauzione non pare un percorso argomentativo proficuo.

Al riguardo, è pur vero che la prevalente dottrina, quando si sofferma sulla cauzione di cui all'art. 669 *undecies c.p.c.*, tende a ricondurla al *genus* dei provvedimenti cautelari<sup>43</sup>, assoggettandola alla disciplina di cui all'art. 669 *terdecies c.p.c.*, in punto reclamabilità<sup>44</sup>.

Peraltro, è di immediata intuizione che la cauzione di cui all'art.684 c.p.c. si presenta a direzione e funzione soggettivamente invertite rispetto a quella prevista dall'art.669 *undecies c.p.c.*<sup>45</sup>, su cui si sono focalizzati gli sforzi interpretativi; a differenza di quest'ultima, infatti, la cauzione di cui all'art.684 c.p.c.: non è imposta dal giudice, ma è offerta dall'istante; non grava sul creditore, ma sul debitore; non garantisce il debitore per "l'eventuale risarcimento dei danni", ma è a tutela del creditore, riguardo il suo diritto di credito, inizialmente cautelato dal sequestro conservativo.

E il problema del reclamo non riguarda la cauzione in sé e per sé, ma attiene al suo collegamento con l'originario sequestro conservativo; in altre parole, il creditore che reclami il provvedimento autorizzativo della cauzione *ex art. 684 c.p.c.* non si pone lo scopo di rimuovere la cauzione del debitore, ma di mantenere l'originario sequestro conservativo; all'opposto, il debitore che veda la sua cauzione qualificata inidonea o inammissibile, con il reclamo si propone non tanto di insistere per prestarla, quanto di liberare le cose sequestrate. Se così è, non può tratteggiarsi teoricamente un reclamo che riguardi il solo provvedimento autorizzativo della cauzione *ex art.684 c.p.c.*, senza investire, al contempo, la revoca del sequestro conservativo: con il che, però, si ritorna al quesito originario, sulla proponibilità o meno del reclamo nei confronti del provvedimento di revoca del sequestro conservativo, e non di quella sola parte di tale provvedimento che riguarda la cauzione.

Allora, se si vuole sostenere la reclamabilità del provvedimento di cui all'art.684 c.p.c. attraverso il richiamo alla cauzione e alla sua natura cautelare, non resta che ritenere che in caso di accoglimento del reclamo in punto cauzione (autorizzata o negata), gli effetti sul sequestro conservativo seguano come mero effetto *ex lege*, nel senso che il debitore che veda accolto il suo reclamo sul rifiuto della sua cauzione, perché idonea, potrà prestarla e, al contempo, ottenere quella revoca *ex art.684 c.p.c.* inizialmente rifiutata; viceversa, il creditore che lamenti l'autorizzazione di una cauzione non idonea, in caso di accoglimento del suo reclamo, conseguirà, come effetto, di veder "revocata la revoca" del sequestro, che gli sarà nuovamente concesso.

---

<sup>42</sup> Cfr. Corte Cost., 23 giugno 1994, n.253, cit.; per l'irreclamabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza *ex art.669 decies c.p.c.* cfr. CONSOLO, LUISO, SASSANI, *op.ult.cit.*, 723, secondo cui "l'argomento della parità delle armi provverebbe troppo, specie se si è di fronte ad una pronuncia che nega siano intervenuti i mutamenti necessari per rivalutare l'azione cautelare".

<sup>43</sup> Cfr. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936, 143; CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933, I, 251; DE PETRIS, <<Cauzione (dir.proc.civ.)>> voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1960, VI, 657; PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 360; *contra*, cfr. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, Roma, 1956, p.230, che qualifica la cauzione come onere finanziario il cui fondamento sarebbe il costo del processo

<sup>44</sup> Cfr. CARPI TARUFFO, *op.ult.cit.*, 2060; conf. CONSOLO LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, cit., 2898.

<sup>45</sup> Cfr. CECHELLA, *op.ult.cit.*, 145, secondo cui "l'art. 684 ... qualifica la somma versata come cauzione, ma non si tratta invero di una cauzione (da intendersi come controcautela rapportata all'entità dell'ipotetico risarcimento per responsabilità aggravata *ex art.96 c.p.c.*) bensì di un bene che va sostituire l'altro già sequestrato, modificandosi solo l'oggetto della misura".

Infine, non sembra inibire la conclusione proposta sulla reclamabilità del provvedimento emanato sull'istanza *ex art.684 c.p.c.* la considerazione che la norma qualifica come “non impugnabile” la relativa ordinanza<sup>46</sup>.

Come ha già osservato la giurisprudenza di legittimità<sup>47</sup>, infatti, la non impugnabilità del provvedimento ne sottolinea unicamente la non decisorietà. Il che, peraltro, non la rende incompatibile con la sua reclamabilità, così come accade per ogni altro provvedimento cautelare, ugualmente privo del carattere della decisorietà.

## 7. Sul maggior beneficio per il debitore del reclamo contro il provvedimento *ex art.684 c.p.c.*

Alle considerazioni che precedono vanno aggiunte alcune osservazioni relative al profilo soggettivo del reclamo nei confronti del provvedimento *ex art.684 c.p.c.*, che fanno intendere come – pur beneficiandone in astratto entrambi le parti – in concreto esso sia maggiormente funzionale agli interessi del debitore sequestrato.

Anzitutto, sarà solo quest'ultimo, come è ovvio, a fruire della ritenuta reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza *ex art.684 c.p.c.*

Quanto al provvedimento di accoglimento dell'istanza, invece, potranno teoricamente reclamarlo sia il debitore che il creditore: il primo, lamentando che la cauzione sia stata in ipotesi fissata dal giudice in un'entità eccessiva; il secondo, censurando la ritenuta idoneità della cauzione a determinare la revoca.

Peraltro, il creditore dovrà essere piuttosto cauto nel decidere di attivare il rimedio del reclamo, per evitare di trovarsi sguarnito di garanzie, nella successione temporale degli eventi.

Per convincersene, basta riflettere su due ovvie constatazioni:

- a) *in alcune ipotesi* per il creditore può essere preferibile mantenere l'originario sequestro conservativo su beni o crediti, suscettibile di convertirsi in pignoramento con il meccanismo di cui all'art.686 c.p.c., piuttosto che subire la prestazione di una cauzione, magari di non immediata realizzabilità, da parte del debitore sequestrato (pensiamo al caso di una fideiussione bancaria, che reca pur sempre in sé il rischio che il fideiussore si sottragga allo spontaneo adempimento del suo obbligo, così costringendo il creditore ad una nuova azione giudiziaria);
- b) *in tutti i casi*, comunque, per il creditore sarà meglio vedersi garantito da una (magari incongrua) cauzione prestata dal debitore, piuttosto che non venir privato di ogni garanzia per il suo credito.

Se così è, qualora il creditore sequestrante intenda contestare l'idoneità della cauzione offerta *ex art.684 c.p.c.* dovrà considerare che, in caso di accoglimento del suo reclamo, egli rischierà di veder liberata la cauzione, senza riacquisire contestualmente il vincolo sui beni sequestrati.

Né sembra agevole configurare un reclamo con il quale il creditore chieda al collegio di liberare la cauzione solo dopo la proficua esecuzione di un nuovo sequestro conservativo a suo beneficio.

Piuttosto, si rivela forse più fruttuosa per il creditore un'altra via: se egli ritiene che la cauzione prestata *ex art.684 c.p.c.* non lo tuteli a sufficienza, potrà richiedere un nuovo sequestro conservativo che, se ottenuto, completerà le sue garanzie, senza rischiare di fargli perdere quelle ottenute con la prestazione della cauzione.

<sup>46</sup> *Contra*, cfr. CORSINI, *Il reclamo cautelare*, cit., 229, n.180.

<sup>47</sup> Cfr. Cass.8 agosto 1979, n.4574, cit.

Priva di implicazioni per lui pregiudizievoli si rivela invece la strada attraverso la quale il creditore, reclamando il provvedimento di revoca *ex art.684 c.p.c.*, lamenta l'insufficienza della cauzione, e richiede che il collegio ne aumenti l'entità; l'eventuale accoglimento del reclamo imporrà al debitore di adeguarla, in misura ritenuta congrua.

Semmai vi è da chiedersi se l'esito positivo per il creditore di un siffatto giudizio di reclamo non resti comunque privo di effetti pratici, posto che non si vede come egli possa costringere il debitore ad adeguare la sua cauzione a quanto stabilito dal giudice di reclamo, senza la pressione costituita dal sequestro conservativo, ormai revocato.

8. I rapporti tra il reclamo contro la concessione della misura cautelare e il subprocedimento *ex art.684 c.p.c.*

Nel trattare dei problemi connessi alla reclamabilità del provvedimento di revoca del sequestro conservativo *ex art.684 c.p.c.*, qualche cenno meritano i profili di coordinamento che possono sorgere tra il subprocedimento *ex art.684 c.p.c.* e il giudizio di reclamo, instaurato nei confronti della concessione del sequestro conservativo.

Ben può accadere, anzitutto, che il debitore reclami la concessione del sequestro e nel giudizio di reclamo proponga l'istanza di revoca *ex art.684 c.p.c.* in via subordinata, per il caso in cui il suo reclamo sia rigettato.

In questo caso, delle due l'una:

- o il reclamo sarà accolto, ed allora l'istanza di revoca non sarà più esaminata, essendone venuto meno l'oggetto;
- ovvero il reclamo sarà rigettato ed il collegio, passando ad esaminare l'istanza di revoca, subordinatamente avanzata, potrà accoglierla o rigettarla, con un provvedimento a sua volta reclamabile.

Qualora, invece, il debitore dapprima proponga il reclamo contro il sequestro e, successivamente, ne ottenga la revoca *ex art.684*, occorre distinguere tra il caso in cui la cauzione sia stata prestata con una *res* pignorabile, ovvero per il tramite di una fideiussione bancaria o assicurativa.

Nella prima ipotesi il reclamo non sarà influenzato dal provvedimento di revoca *ex art.684 c.p.c.*, che avrà solo modificato l'oggetto dell'originario sequestro; nella seconda, invece, la caducazione del sequestro conservativo impedirà la decisione nel merito del reclamo, che potrà concludersi con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, accompagnata da una pronuncia sulle spese sulla base del principio di soccombenza virtuale. E' evidente come questa soluzione si presenti in concreto scarsamente appagante per il debitore il quale, pur avendo "liberato" le cose sequestrate per il tramite del provvedimento *ex art.684 c.p.c.*, conserverà pur sempre l'interesse a vedersi sciolto da ogni vincolo (cauzione compresa) nei confronti del creditore. Tuttavia essa discende inevitabilmente dalle premesse teoriche sopra esposte, che fanno conseguire la caducazione del sequestro alla prestazione di una cauzione in forma fideiussoria.

Del resto, per il debitore che voglia evitare siffatto inconveniente processuale sarà sufficiente aver cura di evitare di cadere nella successione di eventi processuali che lo determina: proporre reclamo nei confronti del sequestro e – prima della sua decisione – chiedere ed ottenere la revoca *ex art.684 c.p.c.* offrendo come cauzione una fideiussione.

Pertanto, qualora la sua intenzione sia di offrire una cauzione per liberare le cose sequestrate, egli potrà, in alternativa, reclamare il sequestro e richiederne in via subordinata la revoca *ex art.684 c.p.c.* al giudice del reclamo, ovvero reclamare il sequestro, attenderne la decisione e, successivamente, in caso di rigetto del reclamo, proporre l'istanza *ex art.684 c.p.c.*

La scelta tra queste diverse alternative, dipenderà dalle chances che il debitore assegna alla sua possibilità di successo in un giudizio di reclamo diretto a contestare la fondatezza o la validità della domanda cautelare: maggiori saranno queste chances, più il debitore sarà indirizzato a seguire la seconda delle vie processuali sopra ipotizzate, scegliendo di richiedere la revoca del sequestro solo dopo aver conosciuto l'esito del reclamo.

#### 9. Considerazioni valutative finali sulla decisione annotata.

Ultimando queste brevi osservazioni, restano da svolgere alcune succinte considerazioni valutative sulla decisione qui commentata.

Se si condividono le premesse teoriche in precedenza esposte, non si può concordare con la scelta del tribunale di Lanciano di qualificare inammissibile il reclamo proposto nei confronti di un provvedimento di revoca del sequestro conservativo a seguito di una cauzione prestata sotto forma di polizza fideiussoria.

Non persuasiva risulta, anzitutto, la tesi del tribunale secondo cui la revoca del sequestro nel caso di specie ha conservato integra la misura cautelare, con il solo spostamento del vincolo da un bene all'altro, trascurando di considerare che la polizza fideiussoria oggetto di cauzione non può costituire – per la sua impignorabilità – oggetto di sequestro conservativo.

Né pare decisivo, per escludere la reclamabilità del provvedimento di revoca *ex art.684 c.p.c.*, negare che la prestazione di un'idonea cauzione sia assimilabile ad un "mutamento delle circostanze" di cui all'*art.669 decies c.p.c.*

Quand'anche così fosse, infatti, non necessariamente ne discenderebbe l'inammissibilità del reclamo, come si è in precedenza esposto.

In sintesi finale: pur nella consapevolezza dell'opinabilità dei percorsi interpretativi sopra tracciati, posto che il legislatore del 1990 non ha regolato i rapporti tra il nuovo procedimento cautelare uniforme e il subprocedimento di revoca del sequestro conservativo con specifiche disposizioni, sembra preferibile qualificare il provvedimento giudiziale che pronuncia sull'istanza *ex art.684 c.p.c.* come esercizio del potere cautelare e, in quanto tale, assoggettarlo al reclamo.

- Riguardo la cauzione prestata con fideiussione, deve ritenersi che il sequestro sia revocato; se neghiamo il reclamo, il creditore si vede sparire la misura cautelare senza poter nulla obiettare. Ma, in generale, se una m.c. viene revocata, la revoca viene reclamata e il reclamo accolto, la misura si riconcede *ex tunc* o *ex nunc*? → **ecco una ragione per accelerare i tempi del reclamo**

- V anche nota a trib milano 20.6.97

meglio dire che se giu dice ok cau, è perché implicitamente reputa che il cred non possa + allegare alcun timore di perdere le garanzie del cred, proprio x2 il cred è garantito da fideiussione

il cred è sguarnito di rimedi? no, x2 può reclamare qta che si presenta una revoca d seq, se d caso chiedendo la sosp d provv reclam, e, cioè, la rev ssa? non si possono sospendere gli effetti della revoca, che sono immediati; ma per la cancellazione del sequestro conservativo?

. A nostro parere l'accoglimento dell'istanza di revoca del sequestro proposta dal debitore sequestrato determina sempre il venir meno della misura cautelare, e cioè la sua "revoca" in senso proprio, come recita la rubrica dell'art.684 c.p.c.

La prestazione della cauzione stabilita dal giudice, infatti, elimina in radice la stessa esigenza cautelare che il sequestro è diretto a soddisfare, poiché il creditore non corre più il rischio di perdere le garanzie del credito (o, quanto meno, qualora la cauzione sia "incongrua", lo corre in misura diversa da quella che aveva giustificato l'originaria concessione della misura cautelare), proprio perché tale garanzia è fornita dalla cauzione, in misura ritenuta idonea dal giudice.

Ove il creditore risulti vittorioso nel giudizio di merito, gli verrà assegnata la cauzione, senza che costringerlo ad attivare – laddove sia attivabile – un procedimento di esecuzione forzata sulla stessa.

Solo aderendo a tale premessa teorica, del resto, l'istituto della revoca del sequestro conservativo *ex art. 684 c.p.c.* si presta ad una ricostruzione unitaria, che prescinde dalla modalità di prestazione della cauzione.

Diversamente – come si è più sopra tratteggiato – occorrerebbe distinguere a seconda che la cauzione sia prestata per il tramite di denaro o altri valori o beni pignorabili (nel qual caso non si realizzerebbe una revoca della misura cautelare, ma un semplice mutamento del suo oggetto), ovvero sia invece autorizzata la prestazione di una garanzia fideiussoria, non suscettibile di pignoramento (nel qual caso il sequestro sarebbe effettivamente revocato).

1.2.03: V Consolo, *Il nuovo processo cautelare*, 117, su revoca di sequestro → no in giuridico

V stella richter

Non è reclamabile, ma è incostituzionale l'irreclamabilità

Solo considerandolo reclamabile si evita un vuoto di tutela per il caso di rigetto dell'istanza ex 684 → v cosa accade per il caso dell'istruzione preventiva

V cosa dice CIRULLI

- il 684 conserva il richiamo alla non impugnabilità dell'ordinanza

Il trib esclude che provv ex 684 sia di concessione o di diniego della cautela, ma non parla di modifica; l'imposizione di una cauzione è modifica

V art. 1077 cod nav che sembra prevedere espressamente la revoca del provvedimento autorizzativo del sequestro

V ziino 933, su disciplina di reclamo contro sequestro e richiesta di revoca ex 684 cpc: v cosa accade nei rapporti tra reclamo di sequestro e successiva revoca: se revoca ex 684 chiesta dopo reclamo, se cauz con fideiuss reclamo cessata mat d contendere

Se la cauzione è prestata con fideiussione bancaria, importa anche l'atteggiamento del sequestrante : se – com'è avvenuto nella fattispecie decisa da Trib. Genova 6 dicembre 1994 – egli ritiene tale strumento idoneo a garantire il proprio diritto di credito, deve ritenersi che il sequestro sia venuto meno; non può dunque + essere reclamato ? Ma non viene meno l'interesse del sequestrato a discutere i presupposti del sequestro e a liberare la cauzione, se manca il periculum in mora

- la revoca del sequestro può servire in casi in cui si vuole liberare la cosa sequestrata; ad esempio in caso di sequestro di azioni ? NO perché non si perdono i poteri connessi al voto, a differenza di quanto accade nel sequestro giudiziario  
; SATTI, *Commentario al codice di procedura civile*, libro IV, parte prima, Como, 1968, 229